

Il giudizio di ammissibilità della Consulta

di Guido Corso

Il professor Fulco Lanchester dubita della ammissibilità del referendum elettorale Segni-Guzzetta (Corriere, 9 gennaio). La legge che dovesse risultare dal voto popolare sarebbe, a suo giudizio, incostituzionale. Incostituzionale in quanto finirebbe per assegnare un «premio di maggioranza irragionevolmente alto» al partito di maggioranza relativa. Potrebbe trattarsi, infatti, di una maggioranza modesta in un «sistema a forte frammentazione come quello italiano». La Corte Costituzionale ha individuato una serie di limiti alla iniziativa referendaria, soprattutto nella materia elettorale (sent. n. 32/1993, sent. n. 13/1999); ma non ha mai sostenuto di poter sindacare, sotto il profilo della legittimità costituzionale, in sede di ammissibilità la normativa di risulta. Il giudizio di ammissibilità deve solo accertare che il quesito non cada sopra una delle materie precluse all'iniziativa referendaria (art. 76 co. 2 Cost.) e che sia nello stesso tempo omogeneo, coerente e intelligibile.

Perché il referendum elettorale sia ammesso è necessario (e sufficiente) che l'abrogazione produca «una coerente normativa residua immediatamente applicabile», capace di «garantire, pur nella eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo» (sent. n. 32/1993). Quando poi viene prospettato il rischio che il premio di maggioranza possa essere irragionevolmente alto in rapporto alla percentuale dei voti conseguiti dal partito di maggioranza relativa si presuppone la costituzionalizzazione del sistema elettorale proporzionale: di un principio che verrebbe vulnerato dalla «sproporzione» tra voti ottenuti e seggi assegnati. Solo che tale principio nella nostra Costituzione non esiste. Esiste, invece, forse non nella Costituzione ma in ogni sistema politico, un'esigenza di governabilità rispetto alla quale è pienamente funzionale l'iniziativa referendaria Segni-Guzzetta.